

TRADUZIONE DAL PORTOGHESE

Decreto legge n. 35 del 21 febbraio 2004

L'attività di sicurezza privata ha assunto un'innegabile importanza in Portogallo, sia per quanto riguarda la tutela delle persone e dei beni, sia in ambito di prevenzione e dissuasione dei reati.

L'esperienza acquisita e consolidata negli ultimi anni, la recente giurisprudenza della Corte Costituzionale e la necessità di adeguamento della legislazione al diritto comunitario sono stati determinanti nell'adozione del presente decreto.

Nella presente normativa rimangono inalterati i principi che definiscono l'esercizio di questa attività, vale a dire il perseguimento dell'interesse pubblico e la complementarietà e sussidiarietà in relazione alle competenze svolte dalle forze e dai servizi di sicurezza.

Vi è, tuttavia, una chiara evoluzione del regime ora approvato rispetto al Decreto Legge n. 231 del 22 luglio 1998 .

Si chiarisce l'oggetto dell'attività di sicurezza privata, distinguendo la prestazione di servizi a terzi e l'organizzazione interna dei servizi di sicurezza privata. Al tempo stesso, vengono stabilite condizioni diverse per ottenere la relativa autorizzazione.

Vengono definite le funzioni che dovrà svolgere il personale di vigilanza, sancendo, per la prima volta, la facoltà per le guardie di sicurezza privata di effettuare ispezioni a scopo preventivo e di sicurezza nel controllo dell'accesso a determinati luoghi.

Tale nuova modalità di ispezione ha come obiettivo specifico impedire l'introduzione di oggetti vietati o potenzialmente pericolosi nei luoghi di accesso condizionato al pubblico e, pertanto, non è da confondersi con, né ha come scopo, gli obiettivi di assunzione delle prove di reato previsti dalla legislazione processuale penale.

Sempre in questo ambito, è importante sottolineare che le guardie di sicurezza privata non hanno il potere di sequestro di qualsivoglia oggetto o di effettuare arresti.

D'altro canto, allo scopo di aumentare l'efficacia dell'azione delle imprese e il livello di preparazione e addestramento del personale di vigilanza, viene introdotta la possibilità che le imprese che esercitano l'attività di sicurezza privata possano essere obbligate ad avere un responsabile della sicurezza, nei termini e alle condizioni da fissare con specifica regolamentazione.

Inoltre, il responsabile della sicurezza e i formatori della sicurezza privata avranno una formazione specifica finalizzata al raggiungimento delle conoscenze teoriche e pratiche necessarie perchè il personale di vigilanza possa esercitare pienamente le proprie funzioni.

Parallelamente, vengono ridefiniti i requisiti generali e specifici per gli interessati dell'attività di sicurezza privata, assicurando la netta separazione tra chi esercita il controllo e chi è controllato e impedendo l'esercizio di talune funzioni a chi sia stato condannato per un certo numero di infrazioni molto gravi nell'esercizio dell'attività o a colui per il quale sia stato disposto l'allontanamento dal servizio o una sanzione di natura espulsiva dalle Forze Armate, dai servizi che integrano il Sistema di Informazioni della Repubblica o dalle forze e dai servizi di sicurezza.

Per quanto riguarda la tessera professionale, è mutata la filosofia alla base del suo rilascio, sia per quanto riguarda l'autorità di emissione che il termine di validità della stessa, sia inoltre relativamente alle condizioni del suo rinnovo, dando maggiore dignità alla professione e consentendo la verifica delle qualità personali della guardia di sicurezza privata.

Si è cercato inoltre di ridurre gli obblighi di carattere eminentemente burocratico, mantenendo, tuttavia, un controllo rigoroso dell'esercizio di questa attività, indissolubilmente legata al perseguimento del pubblico interesse.

Quanto alla composizione del Consiglio della Sicurezza Privata, si è ritenuto opportuno introdurre come membri non permanenti la Banca del Portogallo e un rappresentante degli enti che sono tenuti a disporre di un sistema di sicurezza, permettendo la sua convocazione quando si ravvisi che le materie oggetto di consultazione siano di interesse per questo settore.

Parallelamente, ritenendo che il Decreto Legge n. 298 del 17 agosto 1979, che regola la sicurezza specifica degli istituti di credito, sia inadeguato alla nuova realtà bancaria e che i sistemi di sicurezza specifici che verranno adottati a norma del presente decreto, con regolamentazione particolare, permettano di garantire l'incolumità fisica all'interno di detti istituti, è abrogata, pertanto, quella legislazione.

Il presente decreto procede, inoltre, a una revisione del regime sanzionatorio.

Sono stati ascoltati la Commissione Nazionale per la Protezione dei Dati, l'Istituto per il Reinserimento Sociale, i rappresentanti delle imprese di sicurezza e dei lavoratori e i restanti membri del Consiglio della Sicurezza Privata.

Quindi:

nell'esercizio dell'autorizzazione legislativa concessa dalla legge n. 29 del 22 agosto 2003, e ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 198 della Costituzione, il Governo decreta quanto segue:

TITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

1 - Il presente decreto disciplina l'esercizio dell'attività di sicurezza privata.

2 - L'attività di sicurezza privata può solo essere esercitata ai sensi del presente decreto e della normativa complementare e ha una funzione sussidiaria e complementare dell'attività delle forze e dei servizi di sicurezza pubblica dello Stato.

3 - Ai sensi del presente decreto, è considerata attività di sicurezza privata:

- a) la fornitura di servizi a terzi da parte di imprese private allo scopo di tutelare persone e beni e di prevenire reati.
- b) l'organizzazione, da parte di qualsivoglia azienda e a proprio vantaggio, di servizi interni di vigilanza, a scopo di tutela di persone e beni e di prevenzione dei reati.

Articolo 2

Servizi di sicurezza privata

1 - L'attività di sicurezza privata comprende i seguenti servizi:

- a) la vigilanza di beni mobili o immobili e il controllo del flusso, della presenza e del deflusso di persone, come pure la prevenzione dell'introduzione di armi, sostanze e oggetti la cui detenzione e il cui utilizzo sono proibiti o che possono provocare atti di violenza all'interno di edifici o luoghi di accesso vietato o condizionato al pubblico, in particolare locali aziendali, eventi, spettacoli e convegni;
- b) la protezione personale, fatte salve le competenze esclusive attribuite alle forze di sicurezza;
- c) la conduzione con finalità lucrative e la gestione di centrali operative per la ricezione e il monitoraggio degli allarmi;
- d) il trasporto, la custodia, il trattamento e la consegna di valori.

2 - La fornitura di servizi di cui al precedente comma obbliga le imprese di sicurezza ad avere una sede e risorse materiali e umane adeguate all'esercizio della loro attività, i cui requisiti minimi e relativo regime sanzionatorio sono definiti con decreto del Ministro dell'Interno, fatto salvo quanto previsto dal presente decreto.

Articolo 3

Organizzazione dei servizi interni di vigilanza

1 - I servizi interni di vigilanza di cui all'art. 1, c .3, lettera b) devono essere organizzati con l'impiego esclusivo di personale vincolato da un contratto individuale di lavoro con un'azienda titolare della relativa licenza.

2 - I servizi interni di vigilanza previsti dal comma precedente possono essere integrati con il ricorso alla fornitura di servizi da parte di imprese titolari di licenza specifica.

Articolo 4

Obbligatorietà di adozione di un sistema di sicurezza privata

1 - La Banca del Portogallo, gli istituti di credito e le società finanziarie sono obbligati ad adottare un sistema di sicurezza privata in conformità con quanto disposto dal presente decreto.

2 - Gli istituti di credito e le società finanziarie possono essere obbligati ad adottare mezzi di sicurezza specifici stabiliti con decreto del Ministro dell'Interno.

3 - I servizi di ristorazione e di somministrazione di bevande che dispongono di sale o spazi destinati al ballo o dove abitualmente si balla, in particolare i luoghi di intrattenimento, bar, discoteche e "boîtes"¹, sono obbligati ad avere un sistema di sicurezza nello spazio fisico in cui viene esercitata l'attività, nei termini e alle condizioni fissati con normativa specifica.

4 - La realizzazione di spettacoli all'interno di impianti sportivi dipende, nei termini e alle condizioni stabiliti con decreto congiunto del Ministro dell'Interno e del membro del governo responsabile per l'area dello sport, dall'adempimento dell'obbligo di disporre di un sistema di sicurezza che includa gli steward e gli altri mezzi di sorveglianza previsti dal presente decreto.

5 - I responsabili delle aree di accesso condizionato al pubblico che, per le loro caratteristiche, possano essere considerati ad alto rischio di sicurezza, possono essere obbligati ad adottare un sistema di sicurezza nei termini e alle condizioni da approvare con decreto del Ministro dell'Interno.

6 - I sistemi di sicurezza da adottare a norma dei commi precedenti, ferme restando le altre disposizioni legislative e regolamentari applicabili, sono disciplinati dalle norme del presente decreto, in particolare per quanto riguarda il regime di controllo e sanzionatorio.

¹ boite: tipologia di locale notturno, N.d.T.

Articolo 5

Divieti

E' vietato, nell'esercizio dell'attività di sicurezza privata:

- a) la pratica di attività che abbiano per oggetto il perseguimento di obiettivi o lo svolgimento di funzioni di competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria o di polizia;
- b) minacciare, inibire o limitare l'esercizio dei diritti, delle libertà e delle garanzie o altri diritti fondamentali, fatto salvo quanto disposto dai commi 5 e 6 dell'articolo seguente;
- c) la tutela di beni, servizi o persone coinvolti in attività illecite.

TITOLO II

Il personale e i mezzi di sicurezza privata

SEZIONE I

Personale di sicurezza privata

Articolo 6

Il personale e le funzioni di vigilanza

1 - Ai fini del presente decreto, sono considerati personale di vigilanza i soggetti vincolati da un contratto di lavoro alle imprese titolari di autorizzazione o licenza, abilitati ad esercitare funzioni di vigilanza, di protezione personale o di steward negli impianti sportivi.

2 - Le guardie di sicurezza privata esercitano, tra le altre, le seguenti funzioni:

- a) la vigilanza e la tutela di persone e beni nei luoghi di accesso vietato o condizionato al pubblico, nonché la prevenzione dei reati;
- b) il controllo del flusso, della presenza e del deflusso delle persone nei luoghi il cui accesso è vietato o condizionato al pubblico;
- c) il trasporto, il trattamento e la consegna di valori;
- d) la gestione delle centrali operative per la ricezione e il monitoraggio degli allarmi.

3 - La funzione di protezione personale viene svolta da guardie di sicurezza specializzate e comprende l'accompagnamento di persone per la loro difesa e tutela.

4 - Gli steward negli impianti sportivi sono guardie di sicurezza specializzate che svolgono funzioni di sicurezza e tutela di persone e beni all'interno di impianti sportivi e cordoni di sicurezza, nei termini previsti con decreto del Ministro dell'Interno e del membro del governo responsabile per l'area dello sport.

5 - Gli steward, nel controllo dell'accesso agli impianti sportivi, possono effettuare perquisizioni personali a scopo di prevenzione e sicurezza, con l'obiettivo specifico di impedire l'introduzione di oggetti e sostanze vietati o che potrebbero generare o consentire atti di violenza.

6 - La facoltà di cui al comma precedente si estende al personale di vigilanza nel controllo dell'accesso ad infrastrutture aeroportuali e ad altri luoghi di accesso negato o condizionato al pubblico, anche se, in questo caso, sempre a titolo eccezionale, con l'autorizzazione espressa del Ministro dell'Interno e per un periodo limitato di tempo.

Articolo 7

Responsabile della sicurezza

1 - Le imprese che forniscono servizi di sicurezza o organizzano servizi interni di vigilanza possono essere obbligate ad avere un responsabile della sicurezza, alle condizioni previste con decreto del Ministro dell'Interno.

2 - Il responsabile della sicurezza ha come funzione la responsabilità della preparazione, dell'addestramento e dell'operato del personale di vigilanza.

Articolo 8

Requisiti e incompatibilità per l'esercizio dell'attività di sicurezza privata

1 - Gli amministratori o i gestori di società che esercitano l'attività di sicurezza privata devono soddisfare in modo permanente e cumulativo i seguenti requisiti:

- a) essere cittadino portoghese, di uno Stato membro dell'Unione Europea, di uno Stato parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo o, in condizioni di reciprocità, di uno Stato la cui lingua ufficiale è il portoghese;
- b) aver assolto la scuola dell'obbligo;
- c) avere piena capacità civile;
- d) non essere stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per aver commesso un reato doloso contro la vita, l'integrità fisica o di interferenza illecita nella vita privata, contro il patrimonio, di falsificazione, contro la sicurezza delle telecomunicazioni, contro l'ordine pubblico e di disturbo alla quiete pubblica, di resistenza all'autorità pubblica o di mancata osservanza di ordini della stessa, di detenzione illegale di armi o un qualsiasi altro reato doloso punibile con pena detentiva superiore a 3 anni, fatta salva la riabilitazione giudiziaria;
- e) non esercitare, né aver esercitato, a qualsiasi titolo, le funzioni di gestore o amministratore di una società di sicurezza privata condannata, con decisione passata in giudicato, per aver commesso tre infrazioni molto gravi nell'esercizio di detta attività nei tre anni precedenti;
- f) non esercitare, né aver esercitato, a qualsiasi titolo, incarico o funzione di controllo dell'esercizio dell'attività di sicurezza privata nei tre anni precedenti;
- g) Non essere stato sanzionato, con decisione passata in giudicato, con il provvedimento dell'allontanamento dal servizio o un provvedimento di natura espulsiva dalle Forze Armate, dai servizi che integrano il Sistema di Informazioni della Repubblica o dalle forze e dai servizi di sicurezza.

2 – Il responsabile dei servizi interni di vigilanza e il personale di vigilanza devono soddisfare in modo permanente e cumulativo i requisiti di cui alle lettere a) d), f) e g) del comma precedente.

3 - Il responsabile della sicurezza deve soddisfare in modo permanente e cumulativo i requisiti di cui alle lettere a), c), d), f) e g) del comma 1 ed aver completato l'istruzione secondaria.

4 – I formatori della sicurezza privata devono soddisfare in modo permanente e cumulativo i requisiti previsti dalle lettere c) ed e) del comma 1 ed aver completato l'istruzione secondaria.

5 - Sono requisiti specifici per l'ammissione e la permanenza nella professione del personale di vigilanza:

- a) possedere la robustezza fisica e il profilo psicologico necessari per l'esercizio delle proprie funzioni, comprovati da un certificato d'idoneità, accompagnato da un esame psicologico obbligatorio, rilasciato dal medico del lavoro, ai sensi della legislazione in vigore, o comprovati da certificato d'idoneità o esame equivalente effettuato in un altro Stato membro dell'Unione Europea;
- b) aver frequentato, con profitto, corsi di formazione ai sensi dell'articolo 9 o corsi identici impartiti e riconosciuti in un altro Stato membro dell'Unione Europea.

6 - I cittadini di un altro Stato membro dell'Unione Europea, legalmente abilitati ed autorizzati ad esercitare l'attività di sicurezza privata in quello Stato, possono esercitare dette funzioni in Portogallo nei termini stabiliti dal presente decreto purché dimostrino di aver soddisfatto i seguenti requisiti:

- a) per svolgere le funzioni di responsabile della sicurezza, i requisiti previsti dai commi 3 e 7;
- b) per svolgere le funzioni di responsabile del servizio interno di vigilanza, il requisito previsto dal comma 2;
- c) Per svolgere le funzioni di vigilanza, protezione personale o di steward negli impianti sportivi, i requisiti di cui ai commi 2 e 5.

7 - requisito specifico per l' ammissione e la permanenza nella professione di responsabile della sicurezza è la frequenza, con profitto, di corsi di contenuto programmatico e durata fissati con decreto del Ministro dell'Interno o corsi equivalenti impartiti e riconosciuti in un altro Stato membro dell'Unione Europea.

Articolo 9.

Formazione professionale

1 - La formazione professionale del personale di vigilanza e le relative specializzazioni e corsi di aggiornamento possono essere impartiti da società titolari di licenza o società specializzate, autorizzate ai sensi del presente decreto e con specifica regolamentazione.

2 – La definizione del contenuto e la durata dei corsi di cui al comma precedente e i requisiti del rispettivo corpo docente sono indicati nel decreto congiunto dei Ministri dell'Interno e della Sicurezza Sociale e del Lavoro e, nel caso degli steward negli impianti sportivi, nel decreto congiunto dei Ministri dell'Interno e della Sicurezza Sociale e del Lavoro e del membro del governo responsabile per l'area dello sport.

3 – Le società non inserite nel sistema scolastico nazionale che intendano impartire la formazione di cui ai commi precedenti devono, a tal fine, essere autorizzate nei termini da definire con decreto specifico che sarà adottato dal Ministro dell'Interno.

4 – L'organizzazione, lo svolgimento e la vigilanza degli esami nonché la valutazione dei candidati alla protezione personale sono di competenza delle forze di sicurezza, ai sensi del decreto che sarà adottato dal Ministro dell'Interno nel quale è stabilito il compenso da attribuire a dette forze.

5 – I formatori della sicurezza privata devono frequentare, con profitto, un corso di contenuto programmatico e durata fissati con decreto del Ministro dell'Interno o corsi equivalenti impartiti e riconosciuti in un altro Stato membro dell'Unione Europea.

Articolo 10

Tessera professionale

1 - Per esercitare le proprie funzioni, il personale di vigilanza deve essere titolare di una tessera professionale rilasciata dalla Segretaria Generale del Ministero dell'Interno, valida per cinque anni e rinnovabile per uguali periodi di tempo.

2 – Il rilascio della tessera professionale ai cittadini di un altro Stato membro dell'Unione Europea è subordinato alla verifica della conformità ai requisiti stabiliti dall' art. 8 da parte della Segretaria Generale del Ministero dell'Interno.

3 - Il rinnovo della tessera professionale presuppone la frequenza di un corso di aggiornamento impartito nei termini e dalle società di cui al precedente articolo o di un corso equivalente impartito e riconosciuto in un altro Stato membro dell'Unione Europea, nonché la verifica della conformità al requisito previsto dall'art.8, c.1, lettera d).

4 - I modelli di tessera professionale del personale di vigilanza di cui al comma 1 sono approvati con decreto del Ministro dell'Interno.

Articolo 11

Elementi di uso obbligatorio

1 - Il personale di vigilanza, quando esercita le funzioni previste dalle lettere a), c) e d) dell'articolo 2, deve usare obbligatoriamente:

a) l'uniforme;

b) la tessera professionale apposta in modo visibile.

2 - Il personale di vigilanza, quando esercita le funzioni di steward negli impianti sportivi, deve indossare obbligatoriamente una casacca identificativa che riporti in modo perfettamente visibile la parola "Assistente", con le caratteristiche fissate con decreto del Ministro dell'Interno mentre, in questo caso, non è tenuto ad apporre in modo visibile la tessera professionale, di cui è obbligatorio essere munito.

3 - Il datore di lavoro deve compiere tutti gli sforzi necessari a garantire che i suoi dipendenti soddisfino pienamente i requisiti di cui al comma 1.

SEZIONE II

Mezzi di sicurezza

Articolo 12

Contatto permanente

Le imprese titolari di autorizzazione devono assicurare la presenza permanente nelle loro sedi di personale che garantisca, in qualsiasi momento, il contatto con il personale di vigilanza, gli utenti dei servizi e le forze di sicurezza.

Articolo 13

Mezzi di sorveglianza elettronica

1 - Le imprese titolari di autorizzazione o licenza per la fornitura dei servizi di cui alle lettere a), c) e d) dell'articolo 2 possono utilizzare attrezzature elettroniche di sorveglianza allo scopo di tutelare persone e beni, purché siano fatti salvi i diritti e gli interessi costituzionalmente tutelati.

2 - Le registrazioni di immagini e suoni effettuate da imprese di sicurezza privata o servizi interni di vigilanza nell'esercizio della loro attività, per mezzo di attrezzature elettroniche di sorveglianza, devono essere conservate per un periodo di 30 giorni, scaduto il quale verranno distrutte e possono essere utilizzate soltanto in conformità con la legislazione processuale penale.

3 - Nei luoghi sottoposti a sorveglianza con l'utilizzo dei mezzi di cui ai commi precedenti, è obbligatoria l'affissione in luogo ben visibile di un avviso con la seguente dicitura, a seconda del caso, "Per la vostra tutela, questo luogo è sottoposto a sorveglianza con televisione a circuito chiuso" oppure "Per la vostra tutela, questo luogo è sottoposto a sorveglianza con televisione a circuito chiuso e viene effettuata la registrazione di immagini e suoni", seguito da simbolo identificativo.

4 - L'autorizzazione all'utilizzo dei mezzi di sorveglianza elettronica ai sensi del presente decreto non pregiudica l'applicazione del regime generale in materia di protezione dei dati previsto dalla legge n. 67 del 26 ottobre 1998, in particolare in materia di diritto di accesso, informazione ed opposizione dei titolari e regime sanzionatorio.

Articolo 14.

Porto d'armi

1 - Il personale di vigilanza è soggetto al regime generale per l'uso e il porto d'armi.

2 – Durante il servizio, il porto dell'arma è consentito solo se autorizzato per iscritto dal datore di lavoro. L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento.

3 - L'autorizzazione di cui al comma precedente è annuale ed espressamente rinnovabile.

Articolo 15

Cani

1 – Le imprese titolari di autorizzazione o licenza possono utilizzare cani, condotti da personale di vigilanza debitamente abilitato dall'organo competente.

2 - L'utilizzo dei cani è soggetto al rispettivo regime generale di identificazione, registrazione e autorizzazione.

3 – Durante il servizio, l'utilizzo dei cani è consentito solo se autorizzato per iscritto da parte del datore di lavoro. L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento.

Articolo 16

Altri mezzi tecnici di sicurezza

Può essere autorizzato l'uso di mezzi tecnici di sicurezza non previsti dal presente decreto, con ordinanza del Ministro dell'Interno, sentito il Consiglio della Sicurezza Privata.

SEZIONE III

Doveri

Articolo 17

Dovere di collaborazione

1 – Le imprese titolari di autorizzazione o licenza, e il relativo personale, devono prestare alle autorità pubbliche tutta la collaborazione che verrà loro richiesta.

2 - In caso di intervento delle forze o servizi di sicurezza in luoghi in cui operino anche imprese di sicurezza privata, queste devono mettere le loro risorse umane e materiali a disposizione e sotto la direzione del comando di quelle forze.

Articolo 18

Doveri speciali

1 – Costituiscono doveri speciali delle imprese titolari di autorizzazione o licenza:

- a) comunicare immediatamente all'autorità giudiziaria o di polizia competente eventuali reati commessi di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro attività;
- b) prendere i necessari provvedimenti affinché l'operato del personale di vigilanza privata non induca il pubblico a confonderlo con le forze e i servizi di sicurezza;
- c) predisporre e mantenere aggiornato un registro delle attività che sia sempre a disposizione degli organi di controllo per la consultazione;
- d) dimostrare, entro il 31 marzo di ogni anno, alla Segreteria Generale del Ministero dell'Interno, l'esistenza e il mantenimento delle polizze assicurative e della cauzione relative all'anno precedente, richieste ai sensi del presente decreto, l'assenza di debiti nei confronti dello Stato o della previdenza

sociale o che sono stati già pagati e l'adempimento degli obblighi fiscali relativi all'anno a cui si riferisce la comprova;

e) comunicare alla Segreteria Generale del Ministero dell'Interno, entro il giorno 15 del mese successivo al loro verificarsi, le modifiche del patto sociale e degli amministratori, gestori o responsabili dei servizi interni di vigilanza, dimostrando l'adempimento dei requisiti stabiliti dall'articolo 8, nonché l'apertura o la chiusura di filiali e della sede operativa;

f) verificare, in qualsiasi momento, l'adempimento dei requisiti previsti dall'art. 8, comunicando alla Segreteria Generale del Ministero dell'Interno eventuali circostanze che comportino la perdita della capacità per l'esercizio delle funzioni;

g) predisporre e aggiornare i fascicoli personali del personale di vigilanza al proprio servizio, accludendo copia del tesserino di riconoscimento e del certificato del casellario giudiziale, il numero di tessera professionale di cui è titolare e la data di immissione in servizio;

h) comunicare alla Segreteria Generale del Ministero dell'Interno le assunzioni e le risoluzioni contrattuali del personale di vigilanza e del responsabile della sicurezza entro il giorno 15 del mese successivo in cui sono avvenute;

i) comunicare alla Segreteria Generale del Ministero dell'Interno, entro otto giorni, la cessazione dell'attività, ai fini della revoca dell'autorizzazione o della licenza concessa.

2 - Costituisce inoltre dovere speciale delle imprese titolari di autorizzazione riportare il relativo numero nella fatturazione, corrispondenza e pubblicità.

Articolo 19

Segreto professionale

1 – Le imprese titolari di autorizzazione o licenza e il relativo personale sono tenuti al segreto professionale.

2 - La violazione del segreto professionale può essere stabilita soltanto in conformità con la legislazione penale e processuale penale.

TITOLO III

Consiglio della Sicurezza Privata

Articolo 20

Natura e composizione

1 - Il Consiglio della Sicurezza Privata (CSP) è un organo consultivo del Ministro dell'Interno.

2 - Sono membri permanenti del CSP:

a) il Ministro dell'Interno, che lo presiede;

b) l'Ispettore Generale dell'Interno;

c) il Comandante Generale della Guardia Nazionale Repubblicana;

d) il Direttore Nazionale della Polizia di Pubblica Sicurezza;

e) il Direttore Nazionale della Polizia Giudiziaria;

f) il Segretario Generale del Ministero dell'Interno;

g) due rappresentanti delle associazioni delle imprese di sicurezza privata;

h) due rappresentanti delle associazioni rappresentative del personale di vigilanza.

3 - In considerazione della materia oggetto della consultazione, possono inoltre essere convocati come membri non permanenti:

a) un rappresentante del Consiglio Nazionale contro la Violenza nello Sport;

- b) un rappresentante della Banca del Portogallo;
- c) un rappresentante delle imprese previste dall'art. 4, c. 3.

4 – I componenti di cui al comma 2, lettere da a) a f) possono designare dei rappresentanti.

5 – I membri del CSP di cui al comma 2, lettere g) e h), e al comma 3, lettera c) vengono designati dal Ministro dell'Interno, su proposta delle imprese in esso rappresentate.

6 – La Segreteria Generale del Ministero dell'Interno fornisce il supporto tecnico e amministrativo necessario al funzionamento del CSP.

Articolo 21

Competenza

Compete al CSP:

- a) elaborare il regolamento interno di funzionamento;
- b) redigere un rapporto annuale sull'attività di sicurezza privata;
- c) pronunciarsi in merito alla revoca di autorizzazioni e licenze, qualora richiesto dal Ministro dell'Interno;
- d) pronunciarsi in merito all'ammissibilità di nuovi mezzi di sicurezza;
- e) pronunciarsi e proporre iniziative legislative in materia di sicurezza privata;
- f) proporre al Ministro dell'Interno gli orientamenti che dovranno adottare gli organi competenti per il controllo dell'attività di sicurezza privata;
- g) esprimere raccomandazioni nell'ambito dell'attività di sicurezza privata.

TITOLO IV

Rilascio di autorizzazione e licenza

Articolo 22

Autorizzazione e licenza

1 – L'attività di sicurezza privata di cui all'art. 1, c. 3, lettera a) può essere esercitata solo sulla base di apposita autorizzazione concessa dal Ministro dell'Interno, dopo aver soddisfatto tutti i requisiti e le condizioni stabiliti dal presente decreto e dalla normativa complementare.

2 – L'attività di sicurezza privata di cui all'art. 1, c. 3, lettera b) può essere esercitata solo sulla base di apposita licenza concessa dal Ministro dell'Interno, dopo aver soddisfatto tutti i requisiti e le condizioni stabiliti dal presente decreto e dalla normativa complementare.

Articolo 23

Requisiti delle imprese di sicurezza privata

1 – Le società che intendano esercitare l'attività di sicurezza privata prevista dall'art. 1, c. 3, lettera a) devono costituirsi in conformità alla legislazione di uno Stato Membro dell'Unione Europea o di uno Stato parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo e devono avere sede o rappresentanza in Portogallo.

2 - Il capitale sociale delle imprese di cui al comma precedente non può essere inferiore a:

- a) 50.000 euro, se forniscono uno dei servizi previsti dall'art. 2 c. 1, lettera c);
- b) 125.000 euro, se forniscono uno dei servizi previsti dall' art. 2, c. 1, lettera a) e b);
- c) 250.000 euro, se forniscono uno dei servizi previsti dall' all'art. 2, c. 1, lettera d).

3 – Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano:

- a) alle imprese aventi sede in un altro Stato membro dell'Unione Europea legalmente autorizzate e abilitate ad esercitare l'attività di sicurezza privata in quello Stato che intendano esercitare la loro attività in Portogallo in modo continuo e permanente e che abbiano in questo paese rappresentanza, succursale o qualsiasi altro tipo di sede secondaria.
- b) alle imprese aventi sede in un altro Stato membro dell'Unione Europea legalmente autorizzate ed abilitate ad esercitare l'attività di sicurezza privata in quello Stato che intendano esercitare la loro attività in Portogallo in modo temporaneo e non permanente in base al principio della libera prestazione dei servizi.

Articolo 24

Istruzione della pratica

E' di competenza della Segreteria Generale del Ministero dell'Interno l'istruzione delle pratiche di autorizzazione all'esercizio dell'attività di sicurezza privata, nonché il rilascio di autorizzazioni, licenze e relative annotazioni.

Articolo 25

Modalità di presentazione della domanda

1 – La richiesta di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di sicurezza privata è formulata con istanza al Ministro dell'Interno, corredata dai seguenti documenti:

- a) certificazione rilasciata dall'Ufficio del Registro delle Imprese che contenga la descrizione e tutte le iscrizioni in essere;
- b) identificazione degli amministratori, dei gestori o del responsabile dei servizi interni di vigilanza, secondo il caso, e i documenti che dimostrano il possesso dei requisiti di cui all'art. 8, commi 1 e 2;
- c) indicazione della sede da destinare al servizio per il quale si richiede l'autorizzazione o la licenza;
- d) certificazione attestante l'assenza di debiti nei confronti dello Stato o della previdenza sociale, o che sono stati già pagati, e dell'adempimento di tutti gli obblighi fiscali relativi all'anno in cui si presenta la domanda;
- e) modello della divisa che indosserà il personale di vigilanza, in caso di richiesta di autorizzazione per la fornitura dei servizi di sicurezza di cui all' art. 2, comma 1, lettere a), c) e d).

2 – Quanto disposto al comma precedente si applica, con le necessarie modifiche, alle situazioni previste dall'art. 23, c. 3, tenendo conto dei documenti, giustificazioni e garanzie già richiesti nello Stato membro di origine.

3 – I documenti elencati ai commi precedenti sono conservati in un fascicolo personale istruito dalla Segreteria Generale del Ministero dell'Interno.

4 – Si dispensa dal presentare i documenti già inseriti nel fascicolo dell'impresa richiedente, qualora si richieda un'autorizzazione per fornire nuove tipologie di servizi di sicurezza privata.

5 – La Segreteria Generale del Ministero dell'Interno può, entro 30 giorni dalla data di presentazione delle domande, richiedere informazioni e documenti integrativi necessari alla definizione istruttoria della pratica.

Articolo 26

Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione

1 – Concluso l'esame della pratica, il fascicolo sarà sottoposto al Ministro dell'Interno, che adotta una decisione entro il termine massimo di 30 giorni.

2 – Dopo l'emanazione del provvedimento di cui al comma precedente, l'inizio dell'esercizio dell'attività di sicurezza privata è subordinato alla comprova, a cura del richiedente, entro 90 giorni a partire dalla data della notifica, dell'effettiva esistenza:

- a) di una sede e di risorse umane e materiali adeguati;
- b) della cauzione a favore dello Stato versata mediante deposito in un istituto bancario, dell'assicurazione-cauzione per il primo rilascio o della garanzia bancaria per il primo rilascio, di valore, non superiore a 40.000 euro, da fissare con apposita ordinanza del Ministro dell'Interno;
- c) del responsabile della sicurezza, qualora obbligatorio;
- d) di quindici dipendenti vincolati al responsabile da un contratto di lavoro e iscritti in un regime di previdenza sociale, qualora i servizi di sicurezza privata richiesti rientrino in quelli menzionati all'art. 2, c. 1, lettera a) o d) ;
- e) di una polizza assicurativa per responsabilità civile del valore minimo di 250.000 euro e delle altre condizioni da approvare con decreto congiunto del Ministro delle Finanze e dell'Interno;
- f) di una polizza assicurativa contro rapine e furti del valore minimo di 2.000.000 euro e delle altre condizioni da approvare con decreto congiunto del Ministro delle Finanze e dell'Interno, in caso di fornitura dei servizi di sicurezza previsti dall'art. 2, c. 1, lettera d);
- g) dell'avvenuto pagamento della tassa per il rilascio dell'autorizzazione.

3 – Il termine per la consegna dei documenti elencati al comma precedente può essere prorogato per un periodo di pari durata, con istanza opportunamente motivata.

4 – Il mancato rilascio dell'autorizzazione entro il termine previsto dai commi precedenti per causa imputabile al richiedente determina la decadenza dell'autorizzazione concessa ai sensi del comma 1.

5 – Nei casi previsti dall'art. 23, c. 3, si tiene conto dei documenti, delle giustificazioni e delle garanzie già richiesti nello Stato membro di origine, presentati dal richiedente.

Articolo 27

Requisiti per il rilascio della licenza

1 – Concluso l'esame della pratica, il fascicolo sarà sottoposto al Ministro dell'Interno, che adotta una decisione entro il termine massimo di 30 giorni.

2 – Dopo l'emanazione del provvedimento di cui al comma precedente, l'inizio dell'esercizio dell'attività di sicurezza privata è subordinato alla comprova, a cura del richiedente, entro 90 giorni, dell'effettiva esistenza:

- a) di una sede e di risorse umane e materiali adeguati;
- b) di una cauzione a favore dello Stato versata mediante deposito in un istituto bancario, di un'assicurazione-cauzione per il primo rilascio o di una garanzia bancaria per il primo rilascio, di valore, non superiore a 40.000 euro, da fissare con ordinanza del Ministro dell'Interno;
- c) del responsabile della sicurezza, qualora obbligatorio;
- d) dell'avvenuto pagamento della tassa per il rilascio della licenza;

3 – Il termine per la consegna dei documenti elencati al comma precedente può essere prorogato per un periodo di pari durata, con istanza opportunamente motivata.

4 – Il mancato rilascio della licenza entro il termine previsto dai commi precedenti per causa imputabile al richiedente determina la decadenza dell'autorizzazione concessa ai sensi del comma 1.

5 – Nei casi previsti dall'art. 23, c. 3, si tiene conto dei documenti, delle giustificazioni e delle garanzie già richiesti nello Stato membro di origine, presentati dal richiedente.

Articolo 28

Elementi specifici dell'autorizzazione e della licenza

1 – L'autorizzazione e la licenza devono contenere i seguenti elementi:

- a) la denominazione dell'impresa autorizzata;
- b) la sede sociale, le filiali, le rappresentanze, le sedi secondarie e la sede operativa;
- c) l'indicazione del provvedimento di approvazione del modello di divisa, se applicabile;
- d) la distinzione dei servizi di sicurezza autorizzati

2 – le variazioni agli elementi inseriti nella relativa autorizzazione o licenza si effettuano con annotazione.

3 – La Segreteria Generale del Ministero dell'Interno rilascia l'autorizzazione e la licenza e le rispettive annotazioni e dà comunicazione dei relativi termini al Comando Generale della Guardia Nazionale Repubblicana, alla Direzione Nazionale della Polizia di Pubblica Sicurezza, alla Direzione Nazionale della Polizia Giudiziaria, all'Ispettorato Generale dell'Interno e alla Prefettura.

4 – Non è consentito trasmettere o cedere, a qualsiasi titolo, l'autorizzazione rilasciata.

Articolo 29

Sospensione e revoca dell'autorizzazione e della licenza

1 – La sospensione immediata dell'autorizzazione o della licenza si verifica non appena si apprende che non sono più soddisfatti uno dei requisiti o le condizioni necessari per l'esercizio dell'attività di sicurezza privata, previsti dal presente decreto o dalla normativa complementare.

2 – In caso di reiterato inadempimento delle norme previste dal presente decreto o della normativa complementare, con ordinanza del Ministro dell'Interno e su proposta del segretario generale del Ministero dell'Interno, l'autorizzazione o la licenza rilasciate possono essere revocate.

3 – Ai sensi del comma precedente, si considera reiterato inadempimento, in particolare:

- a) l'inosservanza, per due anni consecutivi, degli obblighi speciali previsti dall'art. 18, c. 1, lettera d);
- b) l'assenza o insufficienza di risorse umane o materiali o di sede operativa, indicati dal decreto approvato ai sensi dell'art. 2, c. 2, per un periodo superiore a sei mesi;
- c) la sospensione dell'autorizzazione o della licenza prevista al comma 1, per un periodo superiore a sei mesi.

4 – Le decisioni di sospensione e di revoca delle autorizzazioni o licenze vengono notificate ai membri permanenti del Consiglio della Sicurezza Privata.

Articolo 30

Tasse

1 – Il rilascio dell'autorizzazione e della licenza e le rispettive annotazioni sono soggetti al versamento di una tassa, che costituisce entrata tributaria per lo Stato, il 20 % della quale è versato alla Segreteria Generale del Ministero dell'Interno.

2 – Il valore della tassa di cui al comma precedente viene fissato con decreto congiunto del Ministro delle Finanze e del Ministro dell'Interno e può essere oggetto di revisione annuale

TITOLO V

Controllo

Articolo 31

Autorità competenti

Il controllo della formazione e dell'attività di sicurezza privata è assicurato dalla Segreteria Generale del Ministero dell'Interno, in collaborazione con la Polizia di Pubblica Sicurezza e la Guardia Nazionale Repubblicana, fatte salve le competenze delle forze e dei servizi di sicurezza e dell'Ispettorato Generale dell'Interno.

Articolo 32

Organizzazione degli schedari

La Segreteria Generale del Ministero dell'Interno predispone e tiene aggiornato uno schedario delle imprese che esercitano l'attività di sicurezza privata, degli amministratori, dei gestori, dei responsabili dei servizi interni di vigilanza, dei responsabili della sicurezza e del personale di vigilanza.

TITOLO VI

Disposizioni sanzionatorie

Articolo 33

Illeciti amministrativi e sanzioni pecuniarie

1 – In conformità a quanto disposto dal presente decreto, costituiscono infrazioni molto gravi:

- a) l'esercizio delle attività vietate previste dall'art. 5;
- b) la fornitura di servizi di sicurezza senza la necessaria autorizzazione o licenza;
- c) l'esercizio di funzioni di vigilanza da parte di persone non titolari di tessera professionale;
- d) la mancanza del responsabile della sicurezza, qualora obbligatorio;
- e) la mancata osservanza di quanto stabilito dall'art. 12;
- f) l'inadempimento degli obblighi previsti dall'art. 17 e dall'art. 18, c. 1, lettera a);
- g) il porto dell'arma in servizio senza l'autorizzazione del datore di lavoro;
- h) l'uso di risorse materiali o tecniche che possano arrecare danni alla vita o all'integrità fisica;
- i) l'inosservanza di quanto stabilito dall'art. 13, c. 2;
- j) mantenere in servizio personale di vigilanza che non soddisfi i requisiti previsti dall'art.8.

2 – Sono gravi le seguenti infrazioni :

- a) la mancata comunicazione, o la comunicazione oltre il termine previsto, al Ministero dell'Interno delle assunzioni o delle rescissioni contrattuali del personale di vigilanza;
- b) l'inadempimento dei doveri speciali previsti dall'art. 18, c. 1, lettere da b) a g) e i);
- c) l'inosservanza di quanto stabilito dall'art. 13, c. 3;

d) l'uso dei cani in violazione di quanto previsto dall'art.15.

3 – Sono infrazioni lievi:

- a) l'inosservanza di quanto stabilito dall'art. 11, c. 1 lettera b), e dall'art. 18, c. 2;
- b) il mancato uso della divisa, qualora obbligatorio;
- c) l'inadempimento degli obblighi, delle formalità e dei requisiti stabiliti dal presente decreto, quando non costituiscano infrazioni gravi o molto gravi.

4 – Se commessi da persone giuridiche, gli illeciti amministrativi previsti dai commi precedenti sono puniti con le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) da 1.000 a 5.000 euro, in caso di infrazioni lievi;
- b) da 5.000 a 25.000 euro, in caso di infrazioni gravi;
- c) da 10.000 a 40.000 euro, in caso di infrazioni molto gravi.

5 – Se commessi da persone fisiche, gli illeciti amministrativi previsti dai commi da 1 a 3 sono puniti con le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) da 100 a 500 euro, in caso di infrazioni lievi;
- b) da 200 a 1.000 euro, in caso di infrazioni gravi;
- c) da 400 a 2.000 euro, in caso di infrazioni molto gravi.

6 – Nei casi in cui l'illecito amministrativo sia stato commesso da un organo di una persona giuridica o di un'associazione senza personalità giuridica nell'esercizio delle sue funzioni e nell'interesse della parte rappresentata, viene applicata la sanzione corrispondente, fatta salva la responsabilità individuale dell'autore dell'infrazione.

7 – Qualora l'autore abbia conseguito dall'illecito amministrativo un beneficio economico calcolabile superiore al limite massimo della sanzione e non esistano altri strumenti per estinguerlo, la sanzione può essere aumentata fino ad una somma pari al beneficio ottenuto, tuttavia tale aumento non deve superare il limite massimo stabilito dalle norme generali in materia di illeciti amministrativi.

8 – Il tentativo e la negligenza sono punibili.

9 – Nei casi di concorso in reato e di tentativo, nonché nelle altre situazioni in cui si possa applicare la speciale riduzione della sanzione, i limiti massimo e minimo della sanzione pecuniaria sono ridotti della metà.

Articolo 34

Sanzioni accessorie

1 – Nel procedimento per illecito amministrativo, oltre alla sanzione pecuniaria, possono essere applicate le seguenti sanzioni accessorie:

- a) il sequestro di oggetti eventualmente usati per commettere l'illecito amministrativo;
- b) la chiusura della sede per un periodo non superiore a due anni;
- c) la sospensione, per un periodo non superiore a due anni dell'autorizzazione o della licenza concessa per l'esercizio dell'attività di sicurezza privata o dell'autorizzazione per l'uso dei mezzi di sicurezza;
- d) l'interdizione dall'esercizio di funzioni o dalla fornitura di servizi di sicurezza per un periodo non superiore a due anni.

2 – Se il fatto costituisce contemporaneamente reato, l'autore è punito per lo stesso, fatte salve le sanzioni accessorie previste per l'illecito amministrativo.

Articolo 35

Competenza

1 – Sono competenti per l'accertamento degli illeciti amministrativi previsti dal presente decreto le autorità di cui all'art. 31.

2 – È competente per l'istruzione dei procedimenti di illecito amministrativo il segretario generale del Ministero dell'Interno, il quale può delegare tale competenza nei termini di legge, fatte salve le competenze proprie delle forze di sicurezza.

3 – L'applicazione delle sanzioni pecuniarie e delle sanzioni accessorie previste dal presente decreto compete al Ministro dell'Interno.

4 – Il gettito derivante dalle sanzioni pecuniarie definite al comma precedente affluisce allo Stato, il 40 % è versato alla Segreteria Generale del Ministero dell'Interno.

5 – Nell'esecuzione per la riscossione della sanzione pecuniaria, si tiene conto della cauzione versata ai sensi del presente decreto.

6 – Nella Segreteria Generale del Ministero dell'Interno, con apposito registro, è istituita l'anagrafe delle imprese nei cui confronti sono state applicate le sanzioni previste dal presente decreto.

Articolo 36

Legislazione applicabile

Per gli illeciti amministrativi previsti dal presente decreto si applicano le norme generali in materia di procedimenti per illeciti amministrativi, ai sensi della relativa legge generale, con le modifiche di cui agli articoli da 31 a 35.

TITOLO VII

Disposizioni finali e transitorie

Articolo 37

Norma abrogativa

Sono abrogati i Decreti-Legge n. 298 del 17 agosto 1979 e n. 231 del 22 luglio 1998, modificato dal Decreto-Legge n. 94 del 12 aprile 2002.

Articolo 38

Disposizioni transitorie

1 – Le autorizzazioni e le licenze rilasciate ai sensi del Decreto-Legge n. 231 del 22 luglio 1998, indipendentemente da qualsiasi formalità, hanno lo stesso valore delle autorizzazioni e delle licenze rilasciate ai sensi del presente decreto, nei seguenti termini:

a) le autorizzazioni e le licenze rilasciate ai sensi dell'art. 2, c. 1, lettera b) e c) del Decreto-Legge n. 231 del 22 luglio 1998, consentono di esercitare le attività previste all'art. 2, c. 1, lettera a) del presente decreto;

b) l'autorizzazione e la licenza rilasciate ai sensi dell'art. 2, c. 1, lettera d) del Decreto-Legge n. 231 del 22 luglio 1998, consentono di esercitare le attività previste dall'art. 2, c. 1, lettera b) del presente decreto;

c) l'autorizzazione e la licenza rilasciate ai sensi dell'art. 2, c. 1, lettera d) del Decreto-Legge n. 231 del 22 luglio 1998, consentono di esercitare le attività previste dall'art. 2, c. 1, lettera c) del presente decreto;

d) l'autorizzazione e la licenza rilasciate ai sensi dell'art. 2, c. 1, lettera d) del Decreto-Legge n. 231 del 22 luglio 1998, consentono di esercitare le attività previste all'art. 2, c. 1, lettera d) del presente decreto;

2 – Fatto salvo quanto disposto dal precedente comma, le imprese già titolari di autorizzazione o licenza rilasciata ai sensi del Decreto-Legge n. 231 del 22 luglio 1998, devono adeguarsi alle condizioni imposte dall'art. 26, c. 2, lettera b), d) ed e) e dall'art. 27, c. 2, lettera b), rispettivamente, entro il termine di un anno a partire dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto.

3 – Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, le imprese già titolari di autorizzazione o licenza rilasciate ai sensi del Decreto-Legge n. 231 del 22 luglio 1998, devono adeguarsi alla condizione imposta dagli articoli 26 e 27, comma 2, lettera c), rispettivamente, entro il termine di un anno a partire dalla data dell'entrata in vigore del decreto, prevista dall'art. 7, c. 1 del presente decreto.

4 – Le tessere professionali rilasciate ai sensi dell'art. 9 del Decreto-Legge n. 231 del 22 luglio 1998 e della normativa complementare restano in vigore fino al termine del relativo periodo di validità e vengono sostituite ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 10, c. 3 del presente decreto.

5 – Fino ad avvenuta approvazione dei decreti previsti dall'art. 26, c. 2, lettere e) e f), è esigibile solo la copertura dei rischi lì previsti, in misura degli importi lì indicati.

6 – Restano in vigore i Decreti n. 969 del 16 novembre 1998, n. 1325 del 4 dicembre 2001, n. 971 del 16 novembre 1998, modificato con Decreto n. 485 del 17 giugno 2003, n. 135 del 26 febbraio 1999, n. 25 del 16 gennaio 1999, n. 972 del 16 novembre 1998 e n. 1522-B e n. 1522-C, entrambi del 20 dicembre 2002, pubblicati in conformità al Decreto-Legge n. 231 del 22 luglio 1998, relativamente alla parte in cui non siano materialmente incompatibili con il presente decreto, fino alla loro sostituzione.

Articolo 39

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il 30° giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

Visto e approvato dal Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2003. -

José Manuel Durão Barroso - Maria Manuela Dias Ferreira Leite - António Jorge de Figueiredo Lopes - Maria Celeste Ferreira Lopes Cardona - José Luís Fazenda Arnaut Duarte - Armando José Cordeiro Sevinata Pinto - António José de Castro Bagão Félix.

Promulgato il 6 febbraio 2004.

Si pubblici.

Il Presidente della Repubblica, JORGE SAMPAIO.

Controfirmato l'11 febbraio 2004.

Il Primo Ministro, José Manuel Durão Barroso.

Traduzione dal portoghese di:

Dott.ssa Leda Conti, Revisore Traduttore-Interprete – Questura di Napoli

Dott. Corrado Persano, Revisore Traduttore-Interprete – Questura di Brindisi

Revisione a cura di Corrado Persano

Si ringrazia per la collaborazione:

Dr.ssa Adriana Petroli – Revisore Traduttore-Interprete – Questura di Bari

Si ringrazia per la consulenza:

Dott. Gianluigi Lenti, Vice Questore Aggiunto, Dirigente U.P.G.S.P. - Questura di Brindisi

Dott.ssa Silvana Signore, Collaboratore Amministrativo, Ufficio Licenze, Divisione P.A.S. - Questura di Brindisi

Isp.Capo Antonio Stifani e Ass.Capo Giuseppe Matteo, Ufficio Istituti di Vigilanza–Investigatori Privati, Divisione P.A.S. - Questura di Brindisi